

Obblighi informativi e di rendicontazione in capo ai gestori - i profili regolatori

Emma Putzu

Responsabile Unità Assetti e Innovazione Idrica Direzione Sistemi Idrici

Roma, 22 maggio 2018

L'introduzione del Bonus Sociale Idrico: delibera 897/2017/R/IDR

✓ Modalità di copertura degli oneri derivanti dall'introduzione del Bonus sociale idrico e del Bonus idrico integrativo



✓ Gli obblighi informativi posti in capo ai gestori





Copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus

Meccanismo perequativo a copertura degli oneri per Bonus sociale idrico



QUANTIFICAZIONE

UI3

0,5

Centesimi di euro a metro cubo (art. 10.2 del. 918/2017/R/idr)

Da applicarsi alle utenze diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del solo corrispettivo di acquedotto

- Stima ammontare annuale di risorse:
 20 min/euro
- Impatto su utenza domestica di 3 persone:
 - + 0,8 euro/anno

Copertura degli oneri per Bonus idrico integrativo



Valorizzazione della componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative eventualmente previste dall'Ente di governo dell'Ambito



L'onere derivante dal riconoscimento del bonus idrico integrativo è interamente a carico della collettività locale




Focus componente tariffaria UI3

Modalità di applicazione

- A partire dal 1 gennaio 2018, la componente UI3 (art. 9.1 del TIBSI):
 - ✓ alimenta un apposito Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
 - √ è espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al solo corrispettivo di acquedotto.
- Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente Ul3 si applica alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, determinato dividendo il ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente.
- I soggetti che effettuano la fatturazione della fornitura idrica comunicano al gestore, entro 30 giorni dall'emissione della fattura, i dati e le informazioni rilevanti per consentire al gestore medesimo il versamento degli importi alla CSEA.



Modalità per l'erogazione della compensazione (art. 11 del TIBSI)



I FASE

Il gestore si iscrive all'anagrafica CSEA. L'accreditamento è indispensabile per ottenere la compensazione. Il gestore, iscritto, versa le componenti tariffarie (UI1, UI2, UI3).

II FASE

Il gestore versa a CSEA <u>entro 60 giorni dal</u> <u>termine di ciascun bimestre</u> eventuali differenze, se positive, tra ammontare di UI3 fatturata e bonus erogato agli utenti.

La CSEA compensa <u>entro 90 giorni dal termine</u> <u>di ciascun bimestre</u> gli oneri sostenuti dai gestori (differenze negative).

III FASE

Il gestore trasmette entro il 30 marzo i dati all'EgA competente per la validazione. L'EgA valida i dati e invia a CSEA entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione del bonus la relazione di validazione.

La CSEA eroga al gestore la compensazione **a titolo di conguaglio** solo dopo l'invio della relazione di validazione da parte dell'EgA e comunque non oltre il 30 giugno.

22 maggio 2018

La relazione di validazione

- Nella Relazione di validazione, l'EGA dovrà dare evidenza degli esiti delle seguenti verifiche:
 - che la tariffa agevolata applicata dal gestore sia quella approvata dall'EGA;
 - che i **volumi fatturati**, distinti per tipologia d'uso, siano **congruenti** con quelli eventualmente in possesso dell'EGA per altre finalità;
 - che la compensazione eventualmente richiesta a CSEA dal gestore sia imputabile alla differenza tra il gettito della componente UI3 fatturata nell'anno precedente e il bonus sociale idrico erogato all'utenza nel medesimo anno e non sia in alcun modo attribuibile all'erogazione del bonus idrico integrativo.

Obiettivo →

La validazione garantisce l'assenza di sussidi incrociati tra il bonus idrico integrativo e il bonus sociale idrico



Controlli e sanzioni 1/2

- Per garantire la corretta applicazione del meccanismo perequativo CSEA (Art. 11, comma 7, del TIBSI):
 - verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore, ai fini dell'erogazione delle compensazioni richieste;
 - effettua il monitoraggio degli adempimenti in materia di obblighi di versamento della componente UI3.
- In caso di mancato o parziale versamento degli importi dovuti CSEA (Art. 10, comma 3, del TIBSI):
 - applica sulla somma dovuta un tasso di interesse maggiorato;
 - > sospende le erogazioni di contributi a carico del sistema eventualmente spettanti ai gestori beneficiari fino al versamento dell'ammontare dovuto.



Controlli e sanzioni 2/2

l'Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei gestori alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri (Art. 2 comma 20, lettera c), legge 481/95)



Gli obblighi informativi: la normativa di riferimento

II TIBSI come s.m.i fissa gli obblighi:

> di rendicontazione e separazione contabile (art. 5.2);

Il gestore tiene <u>separata evidenza contabile</u> dell'ammontare di bonus sociale idrico riconosciuto

- di registrazione e conservazione dei dati per 5 anni (art. 14);
- di comunicazione dei dati all'Arera e agli EGA (art. 12);
- di informativa nei confronti degli utenti (art. 15).

Obiettivi

- garantire l'applicazione delle disciplina in materia di bonus sociale idrico, evitando eventuali vantaggi indebiti per i gestori;
- garantire un adeguato riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori;
- evitare sussidi incrociati tra il bonus sociale idrico e il bonus idrico integrativo;
- informare correttamente gli utenti garantendo il diritto a ricevere il bonus.



Obblighi di registrazione di dati e informazioni

Articolo 14 (TIBSI)

- Il gestore predispone un **registro**, disponibile su apposito supporto informatico, <u>al fine di registrare informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti e l'erogazione del bonus idrico integrativo, qualora previsto dall'EGA territorialmente competente.</u>
- Il registro deve riportare i dati e le informazioni relativi ad ogni singolo ATO - comune - nel quale il gestore svolge il servizio di acquedotto (comparto della distribuzione). I dati e le informazioni contenuti nel registro devono essere comunicati:
 - ✓ all'Autorità, per ogni ATO in cui il gestore eroga il servizio;
 - ✓ a ciascun Ente di governo dell'Ambito, relativamente all'ATO di competenza.
- Il gestore è tenuto a <u>conservare in modo ordinato e accessibile</u> tutta la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni solari successivi a quello di registrazione.



Dati oggetto di registrazione

Il gestore registra su apposito supporto informatico i seguenti dati e informazioni disaggregati per ATO relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo.

Bonus sociale idrico

- ATO
- Codice fornitura
- Data inizio agevolazione ordinaria
- Data fine agevolazione ordinaria
- Codice fiscale dell'utente
- Nome dell'utente
- Cognome dell'utente
- Indirizzo dell'utente
- Indirizzo della fornitura (ove differente per utente indiretto)
- Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura
- Importo erogato dal gestore
- Importo totale annuale
- Tipologia di utente (diretto o indiretto)
- Tipologia richiesta (rinnovo, nuova domanda, altro)
- Tariffa agevolata
- Numerosità famiglia anagrafica
- Volumi di acqua fatturata per tipologia d'uso

Bonus idrico integrativo

- ATO
- Codice fornitura
- Codice fiscale dell'utente
- Nome dell'utente
- Cognome dell'utente
- Indirizzo dell'utente
- Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura
- Importo erogato dal gestore
- Importo totale annuale
- Tipologia di utente (diretto o indiretto)
- Numerosità famiglia anagrafica



Obblighi di comunicazione verso ARERA e gli EGA

Articolo 12 TIBSI

- ✓ Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore invia all'Autorità e all'EGA i dati, disaggregati per ATO, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione, relativi a:
 - I volumi fatturati per il servizio di acquedotto, distinti per tipologia d'uso
 - l'ammontare di UI3 fatturata agli utenti e il corrispondente ammontare versato alla CSEA
 - l'ammontare di bonus sociale idrico erogato
 - Il numero dei nuclei familiari agevolati
 - Il numero complessivo degli utenti agevolati
 - la tariffa agevolata applicata ai fini del riconoscimento del bonus
 - l'ammontare di bonus idrico integrativo erogato
 - Il numero dei nuclei familiari agevolati
 - Il numero complessivo degli utenti agevolati
 - una nota illustrativa contenente la descrizione dell'agevolazione integrativa





BONUS SOCIALE

IDRICO

Focus – i volumi da comunicare a ARERA e agli EGA

Il gestore comunica annualmente i dati relativi ai volumi fatturati per il servizio di acquedotto, distinti per tipologia d'uso (relativi al 31 dicembre dell'anno precedente). Per comunicare i dati relativi ai volumi fatturati, i gestori dovranno adottare la stessa classificazione delle classi di utenza prevista dal TICSI.

Volumi fatturati per il servizio di acquedotto distinti per tipologia d'uso

Classi di Utenza	Servizio Acquedotto		
	Volumi	Aliquota	Ammontare fatturato
	(a)	(b)	(c)= a*b
	Мс	c/€	€
Uso Domestico			
- di cui uso domestico residente			
di cui residente non disagiato			
- di cui uso domestico non residente			
- di cui uso condominiale			
- di cui altre sotto - tipologie (max 2)			
Altri usi diversi dal domestico			
di cui uso industriale			
di cui uso artigianale e commerciale			
di cui uso agricolo e zootecnico			
di cui uso pubblico non disalimentabile			
di cui uso pubblico disalimentabile			
di cui altri usi			
Totale			
Totale ammontare UI3 fatturato (A)			
Totale bonus erogato (B)			
Ammontare versato a CSEA (A - B)			

Obblighi di comunicazione verso gli utenti

Articolo 15 TIBSI

- ✓ Ciascun gestore provvede a dare la più ampia pubblicità a quanto disposto dal TIBSI. A tal fine:
 - Riporta nel documento di fatturazione (per le utenze dirette) che la fornitura è ammessa al bonus sociale idrico e indica il periodo di decorrenza dell'agevolazione e la data entro la quale deve essere effettuato il rinnovo;



Pubblica sul sito internet:

- i corrispettivi tariffari applicati all'utenza dando particolare evidenza alla tariffa agevolata applicata per il riconoscimento del Bonus sociale idrico;
- lo schema di informativa predisposto da Arera disponibile sul sito nella sezione dedicata al Bonus e il modulo per la presentazione della domanda



Prossimi passi (1/3)

- > Apertura dell'anagrafica territoriale idrica prevista per giugno 2018
 - ☐ Ogni gestore iscritto all'Anagrafica ARERA dovrà dichiarare i comuni serviti in ogni ATO (associazione comuni, data affidamento, gestione servizio)
 - ☐ Per ciascun comune servito occorrerà fornire il dettaglio dei servizi gestiti con riferimento ai servizi di:
 - ✓ Acquedotto distribuzione
 - √ Fognatura
 - ✓ <u>Depurazione</u>
 - □ Per ciascun servizio occorrerà dichiarare se lo stesso è affidato e/o effettivamente gestito
- I gestori troveranno precaricate le associazioni comuni-servizi risultanti dalle informazioni comunicate fin ora all'Autorità
- ➤ I gestori sono tenuti ad aggiornare le informazioni comunicate all'Autorità, qualora intervengano variazioni nel territorio servito ovvero nel perimetro delle attività svolte



Mock-up Anagrafica territoriale

Prossimi passi (2/3)



Anagrafica territoriale idrica

Cerca località...

Q Cerca

Gestione dichiarazioni





≜ mazz fab ▼

Lista delle dichiarazioni dell'utente

Elenco delle dichirazioni dei servizi dell'utente divise per ATO.

Le dichirazioni in **giallo** sono in attesa di approvazione, mentre le restanti sono approvate.

Aggiungi dichiarazione

ATO Milano - ato di prova Mauro

• Aggiungi Comune servito		Acquedotto - Distribuzione	Fognatura	Depurazione	
Modifica ■ Dettagli	Montevecchia	Data inizio gestione: 10/01/2018	Data inizio gestione: 27/03/2018	Data inizio gestione: 21/03/2018	
		Data inizio affidatario: 21/03/2018	Data inizio affidatario: 21/03/2018		
Modifica	Osnago	Data inizio gestione: 04/10/2017	Data inizio gestione: 21/03/2018	Data inizio gestione: 21/03/2018	
		Data inizio affidatario: 21/03/2018		Data inizio affidatario: 27/04/2018	
Modifica ■ Dettagli	Carnate	Data inizio gestione: 30/04/2018			

♥ ATO Verona - ato di prova Mauro

♥ ATO Trieste - ato di prova Mauro



Prossimi passi (3/3)

Specifiche iniziative di informazione, promozione e condivisione con
soggetti coinvolti nella gestione dell'agevolazione

	Incontri di formazione e approfondimento rivolti ai Comuni											
	(sono	previst	i 7	webinar	destinati	a	tutti	i	Comuni	per	presentare	il
СО	mpless	so di	iniz	iative e fir	nalità relat	tive	e al b	or	nus socia	le idi	rico)	

- ☐ Incontri di formazione e approfondimento rivolti alla consulta dei CAF
- Incontri di formazione e approfondimento rivolti ai gestori, alle principali associazioni di categoria e agli Enti di governo dell'Ambito (è previsto un altro incontro formativo, e 3 webinar dedicati ai gestori per presentare le modalità di dialogo applicativo, il set delle specifiche di integrazione e le modalità di accreditamento alla piattaforma SGAte)

Grazie per l'attenzione

